

## ***Linguaggio giuridico e patriarcato***

*Perché il contrasto alla violenza di genere non sia utilizzato per affermare un diritto maschile a “difendere” le donne.*

***Fabrizio Filice***

*Il monopolio sul linguaggio  
è uno dei mezzi con i quali  
gli uomini hanno sancito  
il loro primato e .....  
... l'invisibilità delle donne  
Dale Spender*

SOMMARIO: 1. *Premesse metodologiche per una indagine sulla violenza di genere.* – 2. *I disegni di legge S. 45 e 735/2018 e 1200/2019.* - 3. *Il Codice rosso: criticità ed insufficienze della nuova disciplina.*

### ***1. Premesse metodologiche per una indagine sulla violenza di genere.***

Quando si affronta, da qualsiasi angolazione, il tema della violenza di genere, occorre tenere presente un'irrinunciabile premessa di carattere epistemologico: il *genere* - tanto nella sua valenza positiva, che si declina nei relativi contenuti socio-bio-psicologici, quanto nella sua valenza 'in negativo', cioè quale contenuto definitorio di attitudini criminali e discriminatorie che lo abbiano a oggetto intenzionale, come appunto l'odio di genere e la violenza di genere – è, più che un concetto o un lemma, un'articolazione concettuale: come tale in grado di produrre lemmi di profonda inerenza al pensiero femminile, in quanto le competono il rapporto concettuale tra uguaglianza e differenze e la conseguente riformulazione di questi concetti nel senso di un'uguaglianza che definisca se stessa proprio in termini di valorizzazione delle differenze e sappia quindi tradursi in scelte politiche, e giuridiche, consequenziali, ciò è a dire di profonda ispirazione antidiscriminatoria e inclusiva.

Uno dei primi testi chiave dei *gender o women's studies* nordamericani a riflettere questa chiave di lettura e a tracciare quindi la linea lungo la quale hanno poi preso le mosse analisi sempre più complesse, è stato *In a different voice*, di Carol Gilligan, del 1982.

Gilligan ricostruisce, attraverso varie interviste a uomini e donne, il diverso approccio, maschile e femminile, al tema della moralità, del conflitto e delle scelte.

La specificità – per dirla con Julia Kristeva, la *genialità* - del pensiero femminile si rivela subito per il maggior peso che esso attribuisce alle esperienze di *connessione*: sia percepite mentalmente ed emotivamente, attraverso una maggiore capacità di empatia, sia tradotte in un pensiero politico e giuridico incline all'elaborazione di processi di aggregazione sociale, e di gestione dei conflitti, che siano orientati all'inclusione e alla salvaguardia delle relazioni invece che all'affermazione di principi e diritti astratti.

E' questa specificità che rende l'etica gius-femminista un'autentica *etica della responsabilità e della cura* in opposizione all'etica, tipicamente maschile, della giustizia e dei diritti.

Un'*etica della cura* non risponde all'esigenza di applicare principi astratti a casi concreti, secondo un meccanismo *top down* che faccia astrazione della concretezza; ma, al contrario, cerca di rendere concreti i principi e le norme per rispondere ai bisogni della vita, alla diversità di esperienze e al riconoscimento delle differenze: sempre partendo dalla comprensione della sofferenza soggettiva che una condizione di deprivazione o di discriminazione può causare; per arrivare, attraverso un processo di responsabilizzazione per quella sofferenza, a un percorso riparativo: di cura e di ricostituzione degli equilibri.

Le molte e complesse implicazioni dei contenuti di genere – dall'identità di genere, al ruolo sociale connesso al genere, agli orientamenti affettivi e sessuali - diramano da questa premessa etico-epistemologica: il riconoscimento delle differenze e la responsabilizzazione collettiva per la sofferenza causata alle individue colpite da agiti discriminatori e violenti che, invece, tendono a colpirle, in tutti i modi possibili: fisicamente, psicologicamente, moralmente; all'interno delle relazioni di prossimità, in famiglia o nel tessuto socio-istituzionale.

Anche la tematica del contrasto all'odio e alla violenza di genere deve quindi essere declinata in coerenza con la premessa definitoria che il punto di vista femminile impone: il che sposta il focus sul cambiamento culturale e sull'abbattimento degli stereotipi di genere che costituiscono

una base sociologica importante sulla quale problematiche maschili individuali, legate alla violenza subita e/o al discontrollo degli impulsi, possono trovare un terreno fertile per la costruzione di discorsi di violenza, pubblica e di prossimità, nei confronti delle donne.

E' infatti innegabile la correlazione che lega il *discorso di violenza* alla *disparità di genere*: basti pensare che nella realtà italiana parallelamente all'aumento esponenziale dei crimini legati alla violenza di genere e domestica, alligna ancora l'aspettativa sociale, tuttora considerata pienamente fisiologica nel discorso comune, che i compiti domestici e di cura dei figli ricadono pressoché interamente sulle donne, che lavorino o meno; il che le espone a minori possibilità lavorative e di carriera e, conseguentemente, a un *gender gap* salariale che, ancora nel dicembre 2018, collocava l'Italia al 70° posto su 149 Paesi (quart'ultima in Europa occidentale, con una performance superiore solo a Grecia, Malta e Cipro; e ultima considerando solo i big del mondo industrializzato di cui pure fa parte<sup>1</sup>).

Affrontare e contrastare la violenza di genere significa quindi in primo luogo riconoscere gli stereotipi culturali in cui essa annida e si sviluppa e pretendere, dal punto di vista dell'*etica della cura* - che come tale può e deve diventare anche *etica politica* ed *etica della giurisdizione* - che le istituzioni si attivino per rimuoverli.

Mentre non può esservi alcuna soluzione alla violenza di genere in assenza di un riconoscimento, anzitutto nel sé, e di un allontanamento, dal sé collettivo, dello stereotipo culturale che sta a monte; e questo vale anche per il diritto penale, che non può tautologicamente attribuirsi, con l'intitolazione di una rubrica legislativa, la pretesa di combattere la violenza di genere; ma può solo dimostrare, sul campo, la reale capacità giuridica di contrastare lo stereotipo di genere virile che la innesca.

Per capire meglio questo passaggio possiamo fare un salto all'indietro, negli anni novanta: quando un'altra autrice chiave dei *women's studies*, bell hooks<sup>2</sup>, nell'ambito specifico degli studi su *razza e genere*<sup>3</sup>, rifletteva

---

<sup>1</sup> Cfr. "Pari opportunità, Italia 70° al mondo: migliora ma resta ultima tra i big; analisi del World economic forum", di Giuliana Licini, su *Sole 24 Ore*, 18 dicembre 2018.

<sup>2</sup> Per volere dell'Autrice, lo pseudonimo viene scritto con caratteri minuscoli.

<sup>3</sup> Cfr. bell hooks, *Riflessioni su razza e sesso*, in *Elogio del margine*, Feltrinelli, 1998.

sul fatto che negli Stati Uniti il discorso sulla *razza* e quello sul *genere* si fossero sempre sovrapposti, sin dall'epoca dello schiavismo.

Allora il corpo delle donne nere era il terreno discorsivo in cui razzismo e sessualità convergevano: lo stupro come diritto e rito del gruppo maschile bianco dominante era la norma culturale.

La sessualità ha sempre fornito metafore di genere alle politiche di dominio: paesi liberi uguale uomini liberi; dominazione uguale castrazione e perdita di virilità: da cui lo stupro come atto di guerra con il quale gli uomini del gruppo dominante violano sessualmente il corpo delle donne presenti nel gruppo dei dominati.

Lo stupro è quindi un atto di *castrazione* simbolica perché ricorda sempre ai maschi dominati la loro perdita di potere.

Tanto è vero che anche una parte consistente della controcultura nera che ha storicamente lottato per i diritti civili della popolazione afroamericana si è adagiata sullo stesso stereotipo di genere, impostando la lotta di liberazione come il diritto di recupero della libertà e della virilità dei maschi neri e ha quindi accettato di muoversi, in senso dialettico, sullo stesso terreno discorsivo: il corpo delle donne.

Ne è un'emblematica estremizzazione la figura di Eldridge Cleaver, membro negli anni ottanta del *Black Panther Party* e autore del saggio *Soul on ice*, in cui si autodefinì "stupratore insurrezionale" e propose lo stupro delle donne nere come allenamento per l'atto rivoluzionario supremo, cioè lo stupro della donna bianca.

Spostando quindi il focus dalla *policy* di genere – intendendo per essa la disciplina prettamente penalistica di contrasto alle relative forme di violenza – allo stereotipo di genere virile come chiave di lettura politica complessiva, si comprende subito come tale stereotipo possa essere perfettamente compatibile, nell'ottica maschile, tanto con la tendenza alla conservazione, o alla restaurazione, di modelli familiari dichiaratamente patriarcali e antifemministi quanto con un inasprimento della disciplina sanzionatoria dei reati che pretendono di contrastare la violenza di genere: in quanto una logica esclusivamente repressiva dimostra che la si sta affrontando come una forma di criminalità comune, senza considerarne la specificità culturale.

E' con questa cautela di analisi metodologica che si deve guardare, a mio avviso, ai recenti interventi legislativi sulla materia: per non cadere nella

trappola di trattare paradossalmente questa tematica con l'ottica maschile della giustizia punitiva, o peggio esemplare; e nemmeno, d'altra parte, incedere nell'errore metodologico di applicare indifferenziatamente ai casi di violenza di genere istituti di diritto sostanziale – in particolare di carattere esimente, come le attenuanti generiche<sup>4</sup> - senza farne un uso estremamente accorto, che tenga conto anche in questo caso della particolarità della violenza maschile sulle donne quale forma di violenza diversa dalle altre, che colpisce la donna proprio in quanto donna, nella sua *identità di genere*.

Entrambi questi atteggiamenti, accomunati, anche se con esiti apparentemente opposti, dall'indifferenza giuridica alle tematiche di genere, hanno come risultato il rafforzamento, anziché l'abbattimento, dello stereotipo culturale di base e questa è una deliberata abdicazione del diritto al dovere di espungere dall'area del socialmente accettabile lo stereotipo di genere maschilista: dovere che gli deriva direttamente dall'articolo 3 della Costituzione: “*E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana*”.

## **2. I disegni di legge S. 45 e 735/2018 e 1200/2019.**

I due testi principali che vengono in considerazione sono da un lato il disegno di legge S 45/2018, costituente il *coté* penalistico del disegno di legge S 735/2018, meglio conosciuto come disegno di legge Pillon, contenente “*Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità*”, assegnato alla Commissione giustizia in sede redigente e ancora in corso di esame; e dall'altro lato il disegno di legge S. 1200, recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura*

---

<sup>4</sup> Se è consentita l'autocitazione, rimando al commento alle sentenze della Corte d'assise d'appello di Bologna del 14 novembre 2018 (femminicidio di Olga Matei) e del giudice dell'udienza preliminare di Genova del 5 dicembre 2018 (femminicidio di Angela Coello Reyes), pubblicato su *Questione Giustizia*, a questo link:

[http://questionegiustizia.it/articolo/femminicidi-di-bologna-e-genova-perche-quelle-sentenze-potrebbero-sbagliare\\_15-04-2019.php](http://questionegiustizia.it/articolo/femminicidi-di-bologna-e-genova-perche-quelle-sentenze-potrebbero-sbagliare_15-04-2019.php)

*penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere"*, presentato ai media come *Codice rosso*: approvato dalla Camera il 3 aprile 2019 e poi definitivamente approvato dal Senato lo scorso 17 luglio 2019, e quindi dalla prossima entrata in vigore.

Sul ddl Pillon e sul collegato penale 45 molto si è già detto, anche su questa rivista; vanno in particolare richiamati il documento dell'Associazione Donne Magistrato Italiane (A.D.M.I), qui pubblicato, e il documento ufficiale dell'Associazione Nazionale Magistrati<sup>5</sup>, elaborato con il contributo della Commissione di studio permanente per le pari opportunità presso l'ANM.

Ci si limita qui a rilevare come il collegato 45 persegue principalmente l'attuazione in sede penale delle novità introdotte dal parallelo ddl Pillon in tema di affidamento condiviso, tempi di collocazione delle prole paritari tra le due figure genitoriali e conseguente mantenimento in forma diretta.

L'effetto complessivo della riforma, come giustamente si è da più parti osservato, sarebbe di impronta apertamente regressiva rispetto alla tutela delle donne in ambito familiare mediante un indiretto – ma nemmeno troppo – disincentivo economico alla separazione ( in particolare mediante l'abrogazione dell'art. 570 *bis* cod. pen., che sanziona penalmente l'omesso versamento di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili e di nullità del matrimonio, nonché in materia di separazione dei coniugi e di affidamento della prole e che costituisce uno storico strumento di tutela per le donne separate e divorziate ) e persino mediante una rimodulazione, in senso fortemente restrittivo, del delitto di maltrattamenti in famiglia.

Di diverso tenore le disposizioni del cosiddetto *Codice rosso*, proprio a cominciare dal delitto di maltrattamenti nel quale la pena, anziché essere diminuita nel massimo, come prevede (va?) il ddl 45, viene inasprita nell'intera cornice edittale, che passa dalla forbice due/sei a tre/sette anni di reclusione; viene poi prevista un'aggravante speciale – che va a sostituire, esclusivamente per i maltrattamenti, l'attuale aggravante comune di cui all'art. 61, 11 *quinquies*), cod. pen. - con pena aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona

---

<sup>5</sup> <http://www.associazionemagistrati.it/doc/3162/il-cdc-dellanm-sul-ddl-pillon-in-materia-penale.htm>

minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità; e con la precisazione che il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti si considera sempre persona offesa dal reato: ciò all'evidente fine di superare l'orientamento giurisprudenziale che, ad esempio ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., ha invece inteso distinguere il concetto di reato commesso *in danno a* da quello di reato commesso *alla presenza di* minore<sup>6</sup>, così implicitamente escludendo che la violenza assistita possa arrecare, di per sé sola, un danno allo sviluppo psicofisico del minore.

Vengono inoltre aggiunte nuove fattispecie di reato: la *deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso* (nuovo art. 583 *quinquies* cod.pen.), la *diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti* senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. *Revenge porn*, inserito all'art. 612 *ter* cod. pen., dopo il delitto di *stalking*) e la *costrizione o induzione al matrimonio* (art. 558 *bis* cod. pen.), peraltro aggravata quando il reato è commesso in danno di minori e con procedibilità estesa ai fatti commessi all'estero *da o in danno* a un cittadino italiano o a uno straniero residente in Italia.

Vengono poi inasprite le pene anche per i delitti di atti persecutori e di violenza sessuale e viene introdotto l'obbligo, per tali reati, di subordinare la sospensione condizionale della pena alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

E ancora, vengono introdotte alcune disposizioni processuali volte a rendere più celeri ed efficaci le indagini preliminari nei procedimenti per i reati di genere, così implementando la corsia preferenziale in dibattimento già prevista dall'art. 132 *bis* delle disposizioni di attuazione al cod. proc. pen. e dando attuazione alla delibera di *moral suasion* del Consiglio superiore della magistratura del 9.5.2018, recante le *linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica*.

---

<sup>6</sup> Cass. Sez. 1, 24 gennaio 2019 (dep. 21 marzo 2019), n. [12653](#)

In particolare, le nuove disposizioni prevedono l'obbligo, per la polizia giudiziaria, di trasmissione immediata, anche in forma orale, della notizia di reato – mediante un'aggiunta al comma 3 dell'art. 347 cod. proc. pen. – e, per il Pubblico Ministero, l'obbligo di assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato (articolo 2 del testo); annunciano, nondimeno (articolo 5), un percorso di formazione degli operatori di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo di Polizia penitenziaria) che dovrebbe essere avviato presso i rispettivi istituti di formazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore.

E allora, alla luce della premessa che si è fatta, come possiamo spiegare la discontinuità tra le due linee di riforma, pure maturate all'interno della stessa maggioranza politica? e, soprattutto, c'è una reale discontinuità valoriale, profondamente assiologica, tra queste due visioni?

Il rischio di un approccio culturalmente confuso alla violenza di genere è in effetti perfettamente rappresentato dalla coesistenza del progetto Pillon con il *Codice rosso*.

Nella misura in cui il primo pare indirettamente perseguire un indebolimento dell'autonomia delle donne, in ambito sociale e familiare, il secondo, concretando un intervento di carattere repressivo e sanzionatorio, rischia di riflettere un'ottica altrettanto maschile e paternalistica: nel senso di difendere le *proprie* donne da aggressioni sessuali pensate soprattutto come esterne all'ambito familiare.

Alla massimizzazione della violenza punitiva – innalzamento delle pene, creazione di nuove fattispecie – corrisponde infatti la massimizzazione dello stereotipo di genere in base al quale, proprio come avvertiva bel hooks, i maschi riaffermano la propria sovranità su un territorio anche tramite la difesa del corpo delle donne.

E il rischio che anche un intervento potenzialmente importante per il contrasto alla violenza di genere, com'è il *Codice rosso*, possa, se non vi si presta la dovuta attenzione, essere attirato nelle maglie di questo equivoco, si è palesato in due momenti legislativi la cui serrata cronologia non può sfuggire alla nostra attenzione.

Il primo si è verificato con l'emendamento sulla c.d. *castrazione chimica*, che è stato ritirato *in extremis* dal testo prima dell'approvazione alla

Camera (per essere invece relegato alla proposta di legge n. 272 del 2018<sup>7</sup>) ma ha avuto comunque l'effetto di immettere prepotentemente nel dibattito pubblico e parlamentare sull'approvazione del *Codice rosso* il simbolo della *castrazione*.

Proprio il potere simbolico di questa evocazione, insito nella storia della parola, ha comportato uno sviamento dell'opinione pubblica dall'autodeterminazione di genere della donna alla tematica della difesa.

Il secondo momento si è avuto con l'approvazione della legge n. 36 del 2019, che ha riformato la disciplina della legittima difesa.

Non è questa la sede per dare conto dell'ampissimo dibattito che ha accompagnato questa riforma, prima e dopo la sua approvazione.

E' sufficiente osservare come l'ottica che, notoriamente, l'ha ispirata sia l'introduzione di un vero e proprio diritto di difesa assoluta del domicilio e della proprietà che di fatto autorizza il proprietario ad agire violenza su eventuali intrusi svincolandolo, in caso di offesa alla persona, dal parametro, costituzionalmente derivato, del nesso di proporzione tra i beni giuridici in campo ( la vita umana e la proprietà) nonché tra l'offesa arrecata rispetto agli altri mezzi di tutela disponibili.

Come è stato icasticamente osservato dall'*Associazione italiana dei professori di diritto penale* in un comunicato diffuso già durante l'iter parlamentare di approvazione: *“L'idea di introdurre un “diritto di difesa” che prenda il posto della legittima difesa stravolge il significato della causa di giustificazione, poiché introduce una licenza di uccidere ancorata semplicemente a un rapporto cronologico tra aggressione e “difesa”: qualunque compressione del requisito della proporzione della difesa, mediante una presunzione normativa della sua sussistenza non può in ogni caso escludere la necessità della difesa stessa”*.

Molto significativo è che la legge 36 contenga, con la stessa tecnica del *Codice rosso*, aumenti generalizzati di pena e limiti alla sospensione condizionale per i reati simbolicamente posti a presidio della proprietà e

---

<sup>7</sup> Sulla quale cfr. *Castrazione chimica: il dibattito politico e la proposta di legge n. 272 del 2018*, di Nello Rossi, pubblicato in *Questione Giustizia*, reperibile al link [http://www.questionegiustizia.it/articolo/castrazione-chimica-il-dibattito-politico-e-la-proposta-di-legge-n-272-del-2018\\_09-05-2019.php](http://www.questionegiustizia.it/articolo/castrazione-chimica-il-dibattito-politico-e-la-proposta-di-legge-n-272-del-2018_09-05-2019.php)

dell'inviolabilità del domicilio (in particolare le fattispecie di cui agli artt. 614, 624 *bis*, 628 cod. pen.).

### **3. Il Codice rosso: criticità ed insufficienze della nuova disciplina.**

La maturazione del *Codice rosso* nella stessa *weltanschauung* del Progetto Pillon, la sua – voluta, si ripete, soprattutto dal punto di vista simbolico – associazione al dibattito sulla *castrazione chimica* e la serrata consecuzione temporale con la legge di riforma della legittima difesa, pongono quindi un'ipoteca molto forte su questo testo: perché lo collocano in una prospettiva culturale molto lontana dall'*etica della cura* e dalla valorizzazione dell'identità e dell'autodeterminazione di genere, in tutti i suoi aspetti biologici e sociali, all'interno del nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, oggetto della protezione costituzionale degli articoli 2, 3, 29 e 32 della Costituzione<sup>8</sup>.

Si ha piuttosto l'impressione di un disegno complessivamente volto a massimizzare la sovranità nazionale maschile attraverso il recupero di una quasi sacralità di concetti atavici come il *proprio* territorio, i *propri* beni e il diritto di usare incondizionatamente violenza per difenderli; un disegno culturale in cui molto pericolosamente viene inserita la tematica della violenza di genere perché, per questa via, la difesa delle donne viene appunto a costituire, nell'ottica maschile, essenzialmente la difesa del *corpo* delle donne quale estensione figurata della zona di sovranità.

Letta in quest'ottica non può quindi che far riflettere, e preoccupare, la totale assenza di attenzione agli aspetti culturali dell'educazione di genere e dell'abbattimento dei relativi stereotipi, in quanto essa pare appunto più in linea con un'ottica dominicale che con una volontà di progresso verso il pieno riconoscimento della *parità di genere*.

Ne è conferma il fatto che la norma del *Codice rosso* che più di altre si presterebbe a un'elaborazione culturale, cioè la citata modifica dell'art. 165 cod. pen., sia formulata in modo molto approssimativo, quasi un accenno: limitandosi a prevedere la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla partecipazione del condannato a specifici

---

<sup>8</sup> Come è già stato riconosciuto dalla sentenza della Cassazione civile n. 15138 del 20 luglio 2015, in materia di rettificazione del sesso senza necessità di un intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali.

percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, e ancorando immediatamente la disposizione a una specifica e individualizzata clausola di invarianza finanziaria (articolo 6, comma 2, del *Codice rosso*) - che fa da pendant all'analogha clausola di invarianza che chiude il testo (articolo 21) travolgendone, di fatto, tutte le disposizioni - per effetto della quale dall'attuazione del nuovo articolo 165 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Questa previsione andrebbe invece elaborata in modo molto più approfondito – e si auspica che intervengano in tal senso idonei decreti di attuazione – per poter realmente aprire uno spazio inedito all'istituto della cosiddetta 'ingiunzione trattamentale' del *sex* o *gender offender*<sup>9</sup>: a cominciare dalla regolamentazione delle convenzioni con le associazioni e soprattutto con i *centri anti violenza* i quali, dopo aver di fatto aperto la strada, tra gli anni settanta e ottanta, alla prima rete autogestita di mutuo soccorso per le donne vittime di violenza, e avere poi mantenuto negli anni un impegno costante e fondamentale a tutela delle donne, sino alla situazione attuale in cui sono parti strutturali e importantissime delle *Reti territoriali anti violenza*<sup>10</sup>, dovrebbero certamente acquisire un ruolo determinante anche in questo ambito.

Solo una precisa e adeguata regolamentazione di tutti gli aspetti - a cominciare da quello strettamente economico per poi passare a quelli amministrativi, strettamente trattamentali e deontologici - dell'eventuale presa in carico del condannato a pena sospesa potrebbe sventare il rischio che la norma resti 'lettera morta' e rendere possibile il risultato concreto di organizzare gruppi di lavoro sui condannati 'in esterna', per promuovere in loro innanzitutto una maggiore consapevolezza del proprio corpo e della propria identità di genere.

D'altra parte, la stringente clausola di invarianza finanziaria - che, alla lettera, non rende possibili convenzioni con i centri anti violenza che

---

<sup>9</sup> Istituto attualmente applicato in via sperimentale, su base volontaria, nell'ambito delle misure di prevenzione personale dalla sezione specializzata del Tribunale di Milano.

<sup>10</sup> Le Reti territoriali anti violenza sono riconosciute espressamente dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2018 e pubblicato nella G.U. n. 24 del 30 gennaio 2018.

prevedano anche solo l'anticipazione erariale delle spese per i trattamenti – sembra muoversi nel senso opposto: oltre a non tenere conto dell'estrema specificità di tali trattamenti e della conseguente necessità di avvalersi di professionalità estremamente qualificate, rende infatti verosimile uno scenario di probabile disapplicazione in fatto della norma, non essendo possibile obbligare soggetti privati (quali sono le associazioni che gestiscono, autonomamente o con la partecipazione di enti pubblici, i centri antiviolenza) a rendere un servizio senza fornire loro una dotazione finanziaria adeguata.

Ne conseguirà una più che probabile scopertura del servizio, specialmente nelle aree di utenza di piccoli e medi tribunali, che determinerà, di fatto, l'impossibilità di applicare la norma: nel senso che la subordinazione della sospensione condizionale al trattamento potrà anche essere prevista in sentenza, ma con tutta probabilità di restare inevasa senza conseguenze per il condannato, al quale non potrebbe d'altra parte addebitarsi l'inesistenza del servizio.

Questa importante aporia di fondo del testo legislativo - di cui l'intervento sulla sospensione condizionale è solo un esempio - non è del resto sfuggita alle osservatrici più attente e impegnate nel contrasto alla violenza e nel sostegno alle donne.

Tra i primi commenti in questo senso si ritiene estremamente significativo quello della deputata e avvocatessa Lucia Annibali: in primo luogo per la ragione che, essendo stata personalmente colpita dalla violenza di genere, le sue osservazioni critiche non possono certo essere attribuite a pregiudizio politico, avendo anzi essa fatto della tutela delle donne che, come lei, hanno subito o possono subire violenza di genere, la ragione fondativa del proprio impegno; in secondo luogo, perché, in forza delle proprie competenze giuridico professionali, essa è anche osservatrice tecnicamente qualificata.

Annibali ha sempre posto l'accento sull'impegno culturale e rivendicato come essenziale alla battaglia delle donne per la liberazione dalla violenza il contributo maschile, nel senso dell'impegno a debellare gli stereotipi di genere; si riporta un estratto dell'appello pubblico sottoscritto da Annibali nel giugno 2016: *“Dobbiamo spostare la questione delle donne agli uomini: la loro voce non si sente. E' a ognuno di loro che lanciamo un appello: costruire un rete di uomini contro la violenza sulle donne. Si*

*tratta di mettere in pratica con un gesto concreto quella rivoluzione culturale di cui tanto si parla. E la rivoluzione, qui e oggi, la possono fare solo gli uomini per gli uomini, affrontando un percorso di liberazione simile a quello che ha portato le donne all'emancipazione”.*

Coerentemente con queste premesse, Annibali ha quindi immediatamente avvertito che, sotto il profilo culturale e educativo, il *Codice rosso* si professa del tutto carente.

E ciò – nota Annibali - si riflette pesantemente sull'impianto complessivo della norma se lo si legge alla luce delle conseguenze pratico-giuridiche che ne deriveranno: ad esempio, la previsione che la donna che abbia denunciato una violenza debba essere sentita obbligatoriamente dal Pubblico ministero entro tre giorni non contempla l'innescò di un “ponte” tra autorità giudiziaria e amministrativa che possa agevolare, nello stesso breve termine, la messa in protezione della vittima; sì che la previsione di un termine così ristretto per l'audizione – che peraltro resta delegabile alla Polizia giudiziaria - pare rispondere più che altro alla distorta finalità mediatico – populista di istituire un passaggio formale obbligato, in assenza del quale si tenderà a individuare, nel caso in cui alla denuncia segua un atto violento contro la donna da parte del denunciato, una responsabilità quasi oggettiva, per omissione, dell'autorità giudiziaria e/o di Polizia; e, viceversa, all'effettuazione del quale non corrisponderà, per la donna, alcuna reale possibilità di fruire di una protezione maggiore e più efficace dopo avere denunciato una violenza.

Allo stesso modo Annibali focalizza la clausola di invarianza finanziaria conclusiva che, come si è detto, rischia di rendere “lettera morta” non solo la disposizione di cui all'art. 165 del codice penale – sulla quale ci si è particolarmente soffermati proprio per la sua pregnanza culturale - ma anche tutte le altre disposizioni, tra le quali l'importantissima formazione del personale di polizia giudiziaria, che deve procedere all'audizione e che costituisce, nei casi in cui non vi sia un passaggio in pronto soccorso, l'autorità che per prima si avvicina alla vittima di violenza.

Conclusivamente, non può che osservarsi come, pur contenendo il testo disposizioni anche condivisibili (come l'aver colmato la lacuna penalistica in tema di *Revenge porn*), la sua filosofia ispiratrice si attesti in direzione ostinatamente contraria a introdurre il tema dello stereotipo di genere e a

investire realmente sulla tutela delle donne, non solo in termini punitivi ed emergenziali, ma anche in termini preventivi, sociali e culturali.

Ancora una volta si è deciso di non ascoltare la voce delle donne e di negare che la violenza maschile ha radici nella disparità di potere tra i sessi (come espressamente riconosce l'articolo 2 della Carta dei centri antiviolenza, sottoscritta a Roma il 21 gennaio 2006) e affonda nell'inveterato, trasversale e trans-culturale dominio dello stereotipo patriarcale e virile.

Il quale se, come si è detto, non è causa unica né sufficiente a spiegare il fenomeno massivo ed esponenziale della violenza contro le donne, è però una base sociale che certamente contribuisce alla creazione e al sostenimento di un clima ostile alle donne e insistentemente ancorato a un linguaggio patriarcale, e che è peraltro fonte di sofferenza anche per molti uomini; in quanto l'incombere del mito del *maschio alfa* li obbliga di fatto a vivere troppi aspetti della loro vita, comprese le relazioni con l'altro sesso, in termini di sfida, di *performance* e di affermazione sociale; così perdendo la capacità di cogliere la ben più gratificante esperienza della *connessione empatica*.

E' con questa consapevolezza che dobbiamo approcciarci alle norme di nuovo conio, così come a quelle tradizionali: da un lato senza mai perdere di vista il contesto culturale in cui esse sono maturate e il disegno unitario perseguito dal legislatore - il che è essenziale soprattutto per esercitare efficacemente, in relazione a esso, il controllo diffuso di compatibilità costituzionale ed europea che l'ordinamento ci assegna in qualità di magistrato/i -; dall'altro lato, senza mai dimenticare che ogni qual volta, come giudici, ci rifugiamo nella finta neutralità del diritto e abdichiamo al dovere di riconoscere, in una condotta umana - ivi compresa quella politica e legislativa - un'attitudine patriarcale o discriminatoria, e di attivare quindi tutti i mezzi giuridici a nostra disposizione per rimuoverla, stiamo di fatto tradendo il nostro compito di *rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana*.